



**CONSORZIO OVEST SOLIDALE**  
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 22/01/2021

**REGOLAMENTO**  
**MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTA'**  
**E**  
**DELL' ASSISTENZA ECONOMICA**

**IL PRESIDENTE**  
(Eugenio AGHEMO)  
Firmato in originale

**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Maria SANTARCANGELO)  
Firmato in originale



**CONSORZIO OVEST SOLIDALE**  
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

**REGOLAMENTO  
MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTA'  
E  
DELL' ASSISTENZA ECONOMICA**

## **INDICE**

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OGGETTO
- ART. 3 CRITERI GENERALI
- ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI
- ART. 5 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 6 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
- ART. 7 BENEFICIARI
- ART. 8 TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI
- ART. 9 REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
- ART. 10 DURATA
- ART. 11 CONTRIBUTI A PROGETTO
- ART. 12 DURATA
- ART. 13 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI  
INTERVENTO
- ART. 14 SITUAZIONI PARTICOLARI
- ART. 15 COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA
- ART. 16 MOTIVI DI ESCLUSIONE
- ART. 17 OSSERVAZIONI AI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA  
DOMANDA E RICORSI
- ART. 18 NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE
- ART. 19 RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE
- ALL A) CONTRIBUTI REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
- ALL B) CONTRIBUTI A PROGETTO

## PREMESSA

L'attuale fase storica presenta, rispetto al passato, un cambio di paradigma nell'affrontare il tema della povertà. E' evidente ormai una nuova linea di tendenza del Welfare State che si incentra su un ruolo primario assunto direttamente dallo stato nel contrasto alla povertà. L'attuale assetto normativo trova in questo la sua miglior espressione nel decreto legislativo 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Reddito di Inclusione (Rel), e con successive modificazioni il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza (in seguito RdC e PdC).

In questo nuovo assetto che individua un ruolo primario dello Stato nel contrasto alla povertà e nel garantire un reddito di mantenimento ai cittadini che versano in condizioni di povertà, al Welfare locale viene riservato, rispetto al passato con il cd "Minimo vitale", un ruolo integrativo e complementare in relazione a situazioni di singoli cittadini e/o nuclei familiari che nonostante tutto versano in condizioni di disagio per carenza di servizi, beni primari, povertà culturale, condizioni di particolare fragilità, non rilevate dall'approccio standardizzato del RdC e PdC.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 e 117 della Costituzione, nonché della normativa vigente statale in materia, rappresentata dal RdC e dalla PdC, in un ruolo sussidiario ed integrativo del Welfare locale nel contrasto alla povertà ed in osservanza delle seguenti norme:

- L. n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" con specifico richiamo agli artt. 1 (comma I), 2 (commi I,II,III,IV), 6,16 e 22;
- L.R. n. 1/2004 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*" con specifico richiamo agli artt.: 3 (comma 1 e 2), 18 (commi 1 e 2), 19, 20;
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n. 16-6411 "*Proroga della D.G.R. n. 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per l'applicazione della normativa I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.*";
- D. Lgs. n. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 "*misure di contrasto alla povertà*"

Il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 definisce "povertà" la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. La povertà va dunque intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche. Non è infatti legata alla sola mancanza di reddito, ma è anche strettamente connessa con l'accesso alle opportunità ed alla possibilità di partecipare alla vita sociale ed economica in un'ottica di inclusione sociale.

Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di interventi e prestazioni nel rispetto della persona umana e della sua dignità, a favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico in concomitanza di situazioni di vita di particolari fragilità quali per es. la presenza di gravi malattie, di anzianità, di solitudine, di necessità di tutela per mancanza o inadeguatezza della rete familiare e parentale, di situazioni a rischio di forte marginalizzazione che l'attuale normativa statale di contrasto alla povertà, con interventi di integrazione al reddito, non ha colto nella valutazione di specifici bisogni.

La “*presa in carico*” del servizio sociale professionale è volta a rispondere a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia. La presa in carico del servizio sociale si può così riassumere in un progetto che vuole essere personalizzato anche nella risposta ai bisogni di natura economica della persona/nucleo.

Nel Decreto Legislativo n. 147 vengono individuati i *Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)* relativi alle prestazioni della lotta alla povertà. A fronte di questo, i servizi territoriali hanno dovuto rivedere i loro assetti organizzativi ed operativi ed armonizzare gli interventi locali con le nuove indicazioni per il servizio sociale professionale:

- l'attivazione di *luoghi dedicati* di informazione, consulenza ed orientamento al cittadino (*segretariato sociale*);
- la *valutazione multidimensionale* del bisogno che prevede un'analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto, finalizzata all'identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l'autonomia;
- la definizione del *progetto personalizzato*, che comprende obiettivi, risultati attesi, impegni e partecipazione del nucleo.

Gli interventi di assistenza economica erogati dal Consorzio Ovest Solidale si inseriscono nel quadro generale delle politiche sociali locali, in sinergia con il dettato delle misure nazionali di contrasto alla povertà e dell'inclusione sociale e si ispirano ai principi indicati dai nuovi LEP.

Il Consorzio raggruppa al suo interno diverse realtà territoriali, culturali e sociali che permettono una più completa e diversificata lettura della domanda sociale. Per questa ragione il Consorzio Ovest Solidale considera elemento centrale per l'efficacia dei progetti il coinvolgimento del Terzo Settore e degli altri soggetti del territorio. In questo modo, pur garantendo uniformità dei criteri di valutazione, costruisce risposte diversificate evitando ogni forma di automatismo e standardizzazione degli interventi.

Nel Regolamento vengono definite le tipologie dei contributi previsti e le relative modalità di erogazione, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti necessari per l'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.

## **ART. 1 FINALITA'**

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere persone e/o nuclei familiari privi di redditi e/o con redditi temporaneamente o stabilmente insufficienti e a garantire loro il raggiungimento di un livello di qualità di vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione o esclusione sociale.

Per l'assegnazione delle prestazioni di assistenza economica si fa riferimento alla definizione di uno “stato di bisogno” che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della persona e/o del nucleo familiare, considerati nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali, ai limiti del/i richiedente/i, alle risorse di rete presenti e/o attivabili, ecc.

Tale valutazione complessiva viene effettuata dall'operatore mediante colloqui professionali, visite domiciliari, contatti con altre agenzie e soggetti del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si vuole proporre.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano rilevanti i seguenti criteri:

- il miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino;
- l'attivazione della persona/nucleo familiare per conseguire tale miglioramento;
- il coordinamento e la promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare.

Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà. Hanno come obiettivi prioritari:

- assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
- promuovere percorsi di inclusione, autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.
- 

## **ART. 2 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.

A tal fine il presente regolamento definisce le misure e tipologie dei contributi e importi erogabili e stabilisce i requisiti di accesso e motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Il Consorzio Ovest Solidale utilizza i seguenti strumenti di intervento per il sostegno del reddito dei cittadini:

a) *Contributi Reddito Minimo di Inserimento* (ex art.23 legge 328/2000)

b) *Contributi a Progetto*

I contributi oggetto del presente Regolamento sono assegnati nei limiti delle risorse che il Consorzio Ovest Solidale ha destinato, in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di Previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione di ogni anno.

## **ART. 3 CRITERI GENERALI**

I richiedenti i benefici di cui all'art. 2 punti a) e b) devono avere un'attestazione **I.S.E.E.** standard o corrente **inferiore o uguale a € 7.000.**

Per quanto riguarda il punto a) e b), l'attestazione ISEE dell'anno precedente è valida per ricevere i contributi nei mesi di gennaio e febbraio, per coloro che hanno avuto un contributo nell'anno precedente. Per il solo mese di marzo è valida l'attestazione DSU comprovante la richiesta di ISEE. Dal mese di aprile è richiesta l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

A coloro che non hanno avuto contributi economici nell'anno precedente è richiesta da subito l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

Per quanto riguarda il punto b), l'erogazione avverrà nella misura del 50% della quota annuale spettante da regolamento sino a presentazione del nuovo ISEE (e comunque entro e non oltre il mese di aprile).

Norma di salvaguardia per l'anno 2020/2021: il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

I contributi economici continuativi a dicembre 2020 di entrambi i regolamenti in corso ed in vigore fino al 31/12/2020 (per il Cisa delibera n.6 del 30/03/2015 e successive modifiche e per il Cisap delibera n. 5 del 28/04/2015 e successive modifiche), saranno rinnovati fino al 31/03/2021.

A far data entrerà in vigore il presente regolamento.

Come da presente regolamento, il cittadino in possesso del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza non può presentare istanza per Contributo di Reddito Minimo di Inserimento (art.2 punto a)) ma esclusivamente per Contributo a Progetto (art.2 punto b)).

#### **ART. 4** **REQUISITI DEI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare dei contributi economici di cui all'art. 2 lett. a) e b) i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
  - essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
  - essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio Ovest Solidale;
  - essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
  
2. I cittadini extracomunitari, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
  - regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
  - ricevuta di inoltro della domanda di permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo é ancora in corso;
  - carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007).

Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07 s.m.i.: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 s.m.i. (cittadini dell'UE entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi.
  
3. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non appartenenti alla UE, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni consortili, ma che dimostrino di esservi domiciliati in modo continuativo

e/o in condizioni di non poter raggiungere nell'immediato il proprio comune di residenza, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi;
- b) donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- c) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale);
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

4. Possono *inoltre* beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, anche se privi del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei Comuni del Consorzio, ma che dimostrino di esservi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l'affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi;
- b) persone alle quali, per le gravi condizioni materiali in cui versano, sia necessario garantire d'urgenza ed una-tantum beni primari quali la somministrazione di vestiario, pasti caldi, ricovero notturno in centri di temporanea accoglienza nel periodo di freddo ovvero consentire la possibilità di richiedere assistenza consolare per il rilascio di documenti validi per il rimpatrio.

I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente regolamento, qualora possiedano i requisiti specifici.

I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 4 lettera b), possono beneficiare esclusivamente di interventi di mero soccorso temporaneo attraverso l'erogazione di beni o servizi primari in natura.

I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 3 lettere c), d), e), f), e rientranti nelle condizioni di cui al punto 4, lettera a) possono beneficiare esclusivamente dei contributi a Progetto per specifiche esigenze e pagamento di temporanee sistemazioni abitative, qualora possiedano i requisiti specifici (fatti salvi per i minori gli altri eventuali interventi di tutela non rientranti nel presente atto).

5. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, "Interventi regionali in materia di movimenti migratori", nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

6. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni economiche, dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare giuridico o di fatto, composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via



giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;

- altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica;
- persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente regolamento solo gli iscritti alla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

7. I contributi economici descritti nel presente regolamento non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali, convivenze guidate, i gruppi appartamento, i centri di temporanea accoglienza o strutture alberghiere o similari a carico del consorzio. Hanno diritto al contributo coloro che si trovino ospiti di strutture sanitarie nel caso in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre dalla data dell'inserimento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia che la normativa affida ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a tali soggetti gli oneri delle prestazioni erogate dai comuni consortili.

## **ART. 5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

La determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 come segue:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223 del 30/05/1989: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il sostegno economico è erogato tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE:

- il dichiarante/richiedente la prestazione e tutte le persone presenti nello stato di famiglia;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nello stato di famiglia;
- i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono con il genitore richiedente la prestazione;

- i minori in affidamento pre-adoattivo o temporaneo;
- i figli maggiorenni che sono a carico ai fini IRPEF;
- le persone a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante;

Vanno considerate anche le persone non conviventi, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

## **ART. 6**

### **CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

1. Il «reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, al netto delle imposizioni fiscali e contributive. Esso si calcola prendendo il reddito complessivo dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR (1); i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente (2); i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF (3); quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva (4), nonché gli altri redditi (5) e sottraendo dal totale così risultante l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali pagate ed i contributi obbligatori.

Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

- a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi sociali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
- b) il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti proventi derivanti da vendite di beni immobili o mobili nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili o immobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma;
- c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali. In questa fattispecie il servizio sociale verificherà la rispondenza del reddito dichiarato ed il livello di beni di consumo fruiti, in particolare quelli non essenziali; a mero titolo esemplificativo, si citano: viaggi di piacere, vacanze onerose, auto non strettamente necessarie, utenze rilevanti rispetto ad un consumo medio e non giustificabili come tenore di vita, ecc. Se il delta che si viene a determinare, tra reddito dichiarato e livello di consumi non è giustificato, non si procede all'espletamento della pratica di contributo economico, fino a chiarimento della situazione reddituale;
- d) in materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, è possibile erogare i

contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti (vd gratuito patrocinio);

e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito.

## 2. Vengono inclusi nel conteggio del reddito:

- a) l'importo dell'affitto nei contributi di reddito minimo di inserimento in misura pari e non superiore a € 280,00, ma non nei casi in cui si tratti di alloggio di edilizia popolare. Lo stesso vale per il mutuo per acquisto prima casa (inserita nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/6.
- b) le somme ricevute per sostegno alle spese di locazione (esempio fondo sociale e specifici bandi comunali e regionali) vanno detratte dal canone complessivo annuo;
- c) Il contributo per il nucleo familiare e quello per maternità di cui alla legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., vengono sommati al reddito in tutti i contributi.

Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le entrate di seguito elencate:

- a) l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale ed assoluta;
- b) le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- c) gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative), gli assegni di cura variamente denominati e i contributi per la vita indipendente, finalizzati all'assistenza di persone non autosufficienti.

Si definisce «*patrimonio mobiliare*» il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96 s.m.i., altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere.

Si definisce «*patrimonio immobiliare*» il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia o all'estero.

## **ART. 7 BENEFICIARI**

Hanno diritto alla presentazione della domanda di assistenza economica per Reddito Minimo di Inserimento, i cittadini con ISEE pari o inferiore a € 7.000,00 e che non

percepiscono misure di contrasto alla povertà nazionali (es. Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza).

Hanno diritto alla presentazione della domanda di assistenza economica per Contributi a Progetto, i cittadini con ISEE pari o inferiore a € 7.000; tali contributi economici potranno essere integrativi di quanto già percepito.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici che, a titolo di mero esempio, si indicano: Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Sostegno al canone, Assegno di Maternità, Assegno al nucleo familiare, Indennità di Disoccupazione, Social Card ecc...

## **ART. 8 TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI**

Il presente regolamento prevede due tipologie di intervento:

- *Contributi di Reddito Minimo di Inserimento;*
- *Contributi a Progetto.*

## **ART. 9 REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (cit. art. 23 L. 328/2000)**

Possono accedere al *Contributo di Reddito Minimo di Inserimento (RMI)* i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non siano beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali.

L'ammontare mensile del Contributo di Reddito Minimo di Inserimento viene determinato sulla base dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS<sup>1</sup> da attribuire al primo membro del nucleo anagrafico.

Tale importo è aggiornato annualmente dall'INPS.

L'importo del contributo spettante è determinato dalla differenza tra l'Assegno sociale nucleo (D) ed il reddito mensile del nucleo decurtato del canone di affitto/mutuo prima casa, fino ad un massimale di € 280,00, con esclusione dell'abitazione di edilizia pubblica.

Qualora la quota di affitto detraibile fosse pari o superiore al reddito mensile del nucleo il contributo spettante corrisponderà all'assegno sociale del nucleo.

L'importo massimo erogabile è di € 1.011,63 (cfr. Tabella All. A - art. 9).

Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente tabella:

---

<sup>1</sup>

per l'anno 2020 pari ad € 459,83

A	B	C	D	E
<b>Nucleo (n° componenti)</b>	<b>Coefficiente*</b>	<b>Assegno sociale</b>	<b>Assegno sociale del nucleo</b>	<b>Reddito minimo di inserimento</b>
1	1	459,83 €	459,83 €	<b>Differenza tra il Reddito mensile del nucleo e l'Assegno sociale del nucleo*</b>
2	1,4	459,83 €	643,76 €	
3	1,8	459,83 €	827,69 €	
4 o più	2,2	459,83 €	1.011,63 €	

\*Il coefficiente viene aumentato di 0,4 per ogni componente adulto e di 0,2 per ogni componente minore presente.

**E = D – (reddito mensile del nucleo – affitto/mutuo)**

Per tutti i soggetti in situazioni marginali e/o soggetti senza fissa dimora e/o persone seguite (o in fase di accompagnamento) ad un Servizio Specialistico ASL (Ser.D., DSM, etc...), non percettori di Reddito di Cittadinanza, occorre acquisire il certificato del programma terapeutico in essere (relazione del Servizio Specialistico contenente la progettualità in atto) e sottoscrivere un protocollo concordato con il richiedente, ove siano specificate, e successivamente giustificate, le spese da sostenere e/o sostenute.

Il contributo economico del Consorzio potrà prevedere spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti, per l'igiene personale, per diete particolari prescritte dal medico, etc...

L'importo massimo annuale del contributo è pari a € 2.000.

In tale caso il Consorzio rappresenta un servizio di secondo livello e agisce come servizio di "consulenza" per il Servizio Specialistico.

Il contributo non potrà essere rinnovato se i beneficiari non dimostreranno di averlo destinato alle spese per il quale è stato erogato.

## **ART. 10 DURATA**

Il *Contributo di Reddito Minimo di Inserimento* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui ai successivi artt. 15 e 16.

L'erogazione del contributo, comprensivo anche dei componenti abili al lavoro potrà, di norma, avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 12.

Trascorso tale periodo - se non sussistono concrete azioni volte all'autonomizzazione economica (adesione a programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione) il contributo verrà decurtato della quota dei componenti abili al lavoro.

## **ART. 11 CONTRIBUTI A PROGETTO**

Possono accedere ai *Contributi a Progetto* tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, inclusi coloro che al momento della presentazione della domanda percepiscono misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali o contributi di Reddito Minimo di Inserimento da parte del Consorzio.

I contributi a progetto possono essere erogati previa presentazione di preventivi di spesa o altra documentazione (cfr. Tabella all. B) a giustificazione dell'importo richiesto con obbligo di successiva rendicontazione da parte dei beneficiari.

La mancata presentazione del rendiconto è motivo di esclusione dai contributi successivi. Tutti i progetti sono erogabili previa valutazione professionale dell'operatore all'interno di un processo di aiuto/presa in carico.

I contributi a progetto sono relativi ai seguenti ambiti:

- Trasporto e mobilità
- Sport e Tempo libero
- Cura e conciliazione
- Salute
- Scuola e formazione
- Lavoro
- Casa/abitazione

Il contributo a progetto è vincolato alla presentazione dell'estratto/i conto/i di tutti i rapporti finanziari risultanti dalla dichiarazione ISEE.

La soglia di accesso (ovvero la somma dei patrimoni mobiliari) al contributo a progetto è CHE IL DEPOSITO BANCARIO NON SIA SUPERIORE AI € 2.000.

I contributi a progetto sono cumulabili e possono essere tra loro combinabili entro un massimale definito di € 2.000 annui.

L'entità delle erogazioni è descritta nella tabella dell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Specifiche dei contributi a progetto per modalità di erogazione e per tipologia di beneficiari:

- contributi dedicati a *famiglie con minori*. Si tratta di contributi che vogliono rispondere ad un progetto di aiuto più ampio, che include la sfera educativa dei minori presenti nel nucleo, sia sotto l'aspetto formativo, sia sotto l'aspetto socializzante e sportivo. Con questo contributo si vuole rispondere a bisogni secondari che rischiano di essere trascurati/rimandati da quelle famiglie il cui reddito è appena sufficiente per le spese primarie. Appartengono a questi contributi: trasporto/mobilità/sport e tempo libero. Cura e conciliazione è rivolto nello specifico a famiglie monogenitoriali.
- contributi che vengono erogati *congiuntamente con il Volontariato*, ove è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione tra Consorzio Ovest Solidale per sostenere persone/nuclei con progetti condivisi. La scelta di questa modalità d'intervento è dovuta al fatto che il monitoraggio del progetto è affidato all'Associazione. Il contributo è erogato all'Associazione che ne supervisiona l'utilizzo e ne chiede riscontro puntuale. Apposita Commissione congiunta tra Consorzio ed Associazioni valuta le proposte pervenute. L'erogazione di questo contributo, che è finalizzato al conseguimento di un obiettivo, non dà diritto o interrompe altri contributi a carico del Consorzio. Ove non vi siano convenzioni o Patti di collaborazione con il volontariato, questo tipo di contributo verrà supervisionato direttamente dal Consorzio. Appartengono a questi contributi: mobilità finalizzata all'autonomia lavorativa, salute e formazione per avviamento lavorativo.
- contributi a sostegno della casa per *l'autonomia abitativa* (tabella All. B).

Si tratta di quei contributi che vanno in soccorso di situazioni di emergenza abitativa dove la persona/nucleo è in grado di provvedere da sé a nuova sistemazione, se aiutato nelle spese iniziali di ingresso nella nuova abitazione.

In tal caso il contributo viene erogato all'agenzia immobiliare o al proprietario dell'immobile. In altri casi il contributo serve a sostenere le spese di allacciamento delle utenze, del trasloco o di piccoli lavori di ristrutturazione, necessari per l'ingresso nell'abitazione.

- contributi a sostegno della casa per *emergenza abitativa* (tabella All. B).

Qui si intendano due tipologie di beneficiari:

- persone ultra 65enni, soli, autosufficienti, che conducono vita marginale e che possono necessitare di misure di protezione con ISEE pari o inferiore a € 7.000. I soggetti interessati dovranno esperire le procedure per la valutazione delle condizioni di autosufficienza (UVG). L'ospitalità potrà avvenire in strutture, anche comunitarie, atte ad accogliere in modo continuativo persone anziane autosufficienti, munite delle autorizzazioni a norma di legge. Il contributo sarà finalizzato a sostenere l'anziano interessato nel pagamento dell'ospitalità, presso la struttura da esso individuata.

Durata del contributo: 6 mesi.

Per questo tipo di contributo non sarà possibile andare in deroga all'ISEE, ma sarà possibile prevedere un rinnovo oltre i mesi previsti da regolamento.

- soggetti fragili in tutela con ISEE pari o inferiore a € 7.000 che necessitino di collocazione eterofamiliare perché privi di parenti di riferimento disponibili all'accoglienza.

Durata del contributo: 6 mesi.

Per questo tipo di contributo non sarà possibile andare in deroga all'ISEE, ma sarà possibile prevedere un rinnovo oltre i mesi previsti da regolamento.

- Contributi a sostegno della casa per *rischio sfratto* (tabella All. B).

Si tratta di quelle situazioni in cui la famiglia rischia di perdere l'abitazione o di subire l'interruzione delle utenze di luce, gas e riscaldamento a causa di una morosità incolpevole. In tal caso il Consorzio e la persona stipulano un piano di rientro finalizzato a pagare le spese arretrate. L'erogazione del contributo deve avvenire previa verifica della sostenibilità di riprendere il pagamento del canone e delle spese di abitazione.

- Contributi a sostegno della casa per *mantenimento abitazione* (Tabella All. B).

È l'unico contributo il cui importo si basa su fasce ISEE.

Ad inizio di ogni anno, il Consorzio può decidere di erogare solo una percentuale del contributo annuale spettante alla persona/nucleo, in attesa di verificare in bilancio la sostenibilità dell'intera spesa per l'assistenza economica annuale.

I contributi a progetto vengono erogati previa presentazione di alcuni documenti (in primis l'estratto conto, comprovante il patrimonio mobiliare del nucleo) che certifichino l'entità della spesa (preventivi e ricevute di pagamento) o l'ammontare del debito (utenze/bollette arretrate).

## **Art. 12 DURATA**

La durata del contributo, la modalità di erogazione sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi.

L'All. B dell'art. 11 del presente regolamento rappresenta la sintesi della durata per ogni tipologia di Contributo a Progetto.

## **ART. 13**

### **PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO**

Per l'avvio della procedura la persona interessata deve compilare l'apposito modulo dichiarando:

- a) importo ISEE
- b) eventuali altri documenti non certificabili (indicati nella tabella All. B)

Il cittadino presenta la domanda allo Sportello Sociale del Consorzio ***dal 5 al 12 del mese***, a mano o inviate a mezzo mail; le domande potranno essere integrate con documentazione mancante su richiesta degli uffici ***entro e non oltre il 20 del mese***.

Il cittadino deve compilare istanza sul modulo completo alla presentazione dell'ISEE dell'anno in corso.

A seguire potrà presentare il modulo di rinnovo.

Gli sportelli del Consorzio forniscono consulenza alla compilazione della domanda e alla raccolta della documentazione necessaria.

Il Consorzio esegue controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e agisce a norma di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda protocollata e inserita nel software "cartella informatizzata", viene consegnata dagli operatori dello Sportello Sociale all'operatore di riferimento che, verificata la richiesta, redige la relazione sociale a sostegno della richiesta o integrandola dei motivi ostativi.

La domanda del cittadino è integrata dalla valutazione dell'operatore sociale mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio, per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si intende proporre.

L'operatore sociale inserisce il progetto/proposta sulla cartella informatizzata, con dicitura "*da valutare*" dal Direttore di Area se si tratta di Contributi Reddito Minimo di Inserimento; con dicitura "*da valutare dalla Commissione*" se si tratta di Contributi a Progetto.

A quel punto l'operatore amministrativo carica la prestazione su Urbi ***entro il 28 del mese***, redige gli allegati e prepara la determina, generando così i flussi massivi per i mandati di pagamento.

#### Per entrambe le tipologie di contributo:

L'istruttoria avrà una durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, comprenderà l'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni degli uffici competenti e si concluderà con la definizione del beneficio, della durata e dell'importo da erogare, oppure con la comunicazione di non ammissibilità dello stesso per mancanza di requisiti.

I pagamenti saranno effettuati entro il giorno 10 del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

L'accoglimento della domanda verrà comunicato a mezzo SMS o e-mail; il mancato accoglimento sarà comunicato agli interessati a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata se posseduta dall'istante.

Il contributo potrà essere erogato:

- in contanti da ritirarsi presso la Tesoreria dell'ente;
- con accredito sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.



Il diritto alla riscossione della somma erogata a titolo di assistenza economica decade entro 45 giorni dalla data di disponibilità presso la tesoreria dell'Ente.

In caso di delega, dovrà essere allegato all'istanza il modulo di delega:

- Allegato 1 "delega alla riscossione da parte di terzi" – art. 47 DPR 445/2000)
- Allegato 2 "delega alla riscossione di benefici economici da parte di Enti terzi" – art. 47 DPR 445/2000)

## **ART. 14 SITUAZIONI PARTICOLARI**

Le misure possono essere erogate ai componenti del nucleo o ad altri soggetti (volontari, operatori dei servizi che hanno in carico la situazione) che offrono le maggiori garanzie di utilizzo delle misure economiche di cui all'art. 2 lett. a) e b) a vantaggio del/i beneficiario/i, salvo sottoscrizione di apposita delega.

Alle persone la cui tutela, curatela, amministrazione di sostegno è stata attribuita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi per garantire il Reddito Minimo di Inserimento, ovvero l'acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni.

In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all'apposito capitolo finanziario delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del Contributo di Reddito di Inserimento.

Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento.

In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, previa valutazione del Direttore di Area senza riferimento ai criteri del presente regolamento, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- ne siano beneficiarie persone o componenti del nucleo con gravi patologie in fase acuta necessitanti di assistenza continuativa da parte di un componente stabilmente occupato del nucleo, disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.

In tali situazioni l'operatore sociale richiederà al Direttore di Area di approvare l'erogazione del contributo in deroga con la dicitura "*situazioni particolari*". Il rinnovo di tali erogazioni dovrà avvenire ogni tre mesi.

## **ART. 15 COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA**

È istituita la Commissione per l'Assistenza Economica (di seguito C.A.E.) con il compito di gestire gli interventi favorendone l'omogeneità e l'equità di applicazione.

La C.A.E. valuta solo i Contributi a Progetto che gli operatori sociali redigono allegati alla domanda del cittadino.

Afferiscono alla C.A.E. i contributi a progetto di tutti i settori del Consorzio.

La Commissione per l'Assistenza Economica è composta da operatori sociali afferenti ai Settori del Consorzio e da un istruttore amministrativo.

La Commissione produrrà un verbale per ogni seduta, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

La C.A.E. si riunisce una volta al mese (**tra il 20 e il 25 del mese**) per valutare le proposte pervenute ai sensi dei requisiti e criteri stabiliti nel presente Regolamento.

È compito della Commissione creare la prestazione sulla cartella informatizzata e caricare l'esito della valutazione.

E' inoltre compito della C.A.E la suddivisione dei contributi per Settore per agevolare all'istruttore amministrativo la redazione delle determinazioni.

Gli Uffici amministrativi, a seguito dell'autorizzazione, predispongono gli atti finalizzati all'erogazione delle misure previste nel presente regolamento garantendo la suddivisione per Settori a firma dei Direttori di Area.

I casi in deroga ai requisiti del regolamento saranno sottoposti al parere del Direttore di Area.

## **ART. 16 MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Motivazioni per cui i cittadini non possono beneficiare degli strumenti di sostegno economico:

### *a) Contributi Reddito Minimo di Inserimento*

Non possono beneficiare del Contributo di Reddito Minimo di Inserimento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo:

- percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- siano beneficiari di misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali (ad es. Reddito o Pensione di Cittadinanza) al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del contributo.
- abbiano diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località. Anche l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è motivo di esclusione per questa tipologia di contributo economico.
- i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale, di più beni mobili registrati (mezzi di trasporto privati) di valore complessivo superiore a € 7.000,00.

### *b) Contributi a progetto*

Non possono beneficiare del Contributo Reddito Minimo di Inserimento i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo:

- siano proprietari, possiedano o abbiano disponibilità non occasionale di un automezzo registrato, di valore complessivo non superiore a € 7.000,00. Per accedere al contributo sarà necessaria la valutazione di indispensabilità del/i mezzo/i posseduto/i
- siano proprietari di un immobile purché la rendita catastale complessiva (100%) sia pari o inferiore a 663,65 euro e la classificazione catastale rientri nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini catastali)
- siano proprietari di un'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9. Tali casi sono motivo di esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuita.
- abbiano proprietà, possesso o disponibilità non occasionale, di più automezzi registrati (mezzi di trasporto privati) di valore complessivo superiore ai € 7.000,00.

Tale limite viene aumentato a € 10.000,00 nel caso di valutazione di indispensabilità concordata con l'operatore sociale referente.

Tale limitazione non si applica se l'automezzo è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate.

- possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, considerando il credito già maturato dal richiedente che superino il parametro per l'accesso al contributo di cui il richiedente potrebbe essere beneficiario.
- In caso di conti cointestati, si considererà la cifra derivante dalla divisione del saldo totale per il numero dei contestatari del conto.

#### ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Uno o più componenti siano titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R. e abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo.

Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
  - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi. L'eventuale accesso ai contributi sarà possibile a seguito di cessazione di attività come sopra descritte e chiusura di Partita Iva o verifica in concreto delle circostanze che le impediscono, sulla base di evidenze prodotte dal richiedente.
- inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori.
  - rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale, da parte di un componente del nucleo; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione per 6 mesi.
  - cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione permanente, a meno che il richiedente abbia iniziato una nuova attività lavorativa, documentabile ai fini fiscali, anche a tempo determinato (se l'avesse successivamente interrotta, deve averlo fatto per cause non dipendenti dalla propria volontà).
  - rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, da parte di un componente del nucleo, di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione per 6 mesi.
  - mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc., sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
  - in qualità di assistente familiare essere residente presso il proprio datore di lavoro e pertanto non dover far fronte a spese di mantenimento dell'abitazione;
  - sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
  - non aver espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di

locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.);

- comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.

#### ECCEZIONE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, **non costituisce esclusione dal contributo** se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
- Nel caso in cui il bene è posseduto a titolo di eredità condivisa con altri e pertanto non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione, all'atto della domanda il richiedente deve impegnarsi ad alienare la propria quota di proprietà, e dimostrare di attivarsi in tal senso prima di presentare una nuova domanda.
- Il nucleo composto esclusivamente da persone invalide al 100%, **non è soggetto ai tali limiti catastali**, purché l'abitazione sia quella in cui esse risiedono.
- Il valore del/gli automezzo/i posseduto/i
- La determinazione del reddito del richiedente viene diminuita del valore degli importi dovuti, nel caso di mancata riscossione dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, qualora il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente.

#### ART. 17

#### OSSERVAZIONI AI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E RICORSI

È previsto l'invio agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di una comunicazione a mezzo email o lettera contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata.

*Entro il termine di 10 giorni* dal ricevimento della comunicazione suddetta, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni di cui sopra. Del mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. I richiedenti entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego definitivo o dalla comunicazione con cui si informa che il contributo, inizialmente concesso è stato ridotto o sospeso, possono presentare ricorso al Direttore del Consorzio.

Il Direttore del Consorzio, esaminata la documentazione e, se del caso, sentiti gli interessati, decide *entro trenta giorni* dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

**ART. 18**  
**NORME TRANSITORIE**

Ai contributi economici in corso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le seguenti norme transitorie:

- I contributi economici continuativi relativi a dicembre 2020 saranno rinnovati fino al 31/03/2021. Per i mesi di gennaio e febbraio sarà ancora valido ISEE 2020. Da marzo sarà richiesta la DSU e da aprile l'ISEE 2021;
- i Contributi a Progetto con ISEE 2020 saranno erogati nella sola misura del 50% della quota annuale spettante sino a presentazione dell'ISEE 2021 (entro e non oltre il mese di aprile).
- Il cittadino che presenta istanza e non ha avuto erogazioni nell'anno 2020, deve essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità anno 2021;

**ART. 19**  
**RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Il presente Regolamento sostituisce e abroga il "Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali" approvato dall'Assemblea Consortile del Cisap con deliberazione n. 16 del 20/12/2013 modificato con deliberazione n. 5 del 28.4.2015 e n. 3 del 24.2.2016 e con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 30 del 30.12.2015.

**ART. 20**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore al momento della sua approvazione

## **Contributi Reddito Minimo di Inserimento** (codice A1.04)

### **Elementi/requisiti comuni**

- Beneficiari: tutti i cittadini residenti nei Comuni del Consorzio Ovest Solidale, con ISEE uguale o inferiore a € 7.000 e NON percettori di RdC o di PdC.
- Durata: 12 mesi consecutivi, ovvero per un periodo inferiore, a seconda del progetto in capo all'operatore sociale referente.

### **Determinazione del contributo:**

Possono accedere al *Contributo di Reddito Minimo di Inserimento* i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non siano beneficiari di altre misure di contrasto alla povertà nazionali e/o regionali.

L'ammontare mensile del Contributo Reddito Minimo di Inserimento viene determinato sulla base dell'importo dell'assegno sociale dell'INPS<sup>1</sup> da attribuire al primo membro del nucleo anagrafico. Tale importo è aggiornato annualmente dall'INPS.

**Può beneficiare del contributo il nucleo con un reddito mensile non superiore a quello definito nella tabella di seguito, il cui reddito non sia superiore all'assegno sociale (moltiplicato per il coefficiente del n° dei componenti il nucleo), nella misura della differenza tra la somma (Assegno sociale nucleo) ed il reddito mensile percepito dal nucleo.**

**L'importo massimo erogabile è di € 1.011,63 (vd. tabella sottostante).**

**Dall'importo del Reddito minimo di Inserimento, verrà detratto il canone di affitto/mutuo fino ad un importo massimo di € 280,00 con esclusione abitazione di edilizia pubblica.**

Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente tabella:

---

<sup>1</sup> per l'anno 2020 pari ad € 459,83

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Nucleo (n° componenti)</b>	<b>Coefficiente *</b>	<b>Assegno sociale</b>	<b>Assegno sociale nucleo</b>	<b>Reddito minimo di inserimento</b>
1	1	459,83 €	459,83 €	<b>Differenza tra il Reddito mensile del nucleo e l'Assegno sociale nucleo*</b>
2	1,4	459,83 €	643,76 €	
3	1,8	459,83 €	827,69 €	
4 o più	2,2	459,83 €	1.011,63 €	

\*Il coefficiente viene aumentato di 0,4 per ogni componente adulto e di 0,2 per ogni componente minore presente.

$E = (\text{reddito mensile della persona/nucleo} - D) - € 280,00 \text{ affitto}$

## Contributi a progetto

Elementi/requisiti comuni:

- Beneficiari: percettori di RdC / PdC / non percettori di RdC/PdC
- Spese straordinarie, non volte a soddisfare i bisogni primari del nucleo.
- Contributi che non rispondono a livelli essenziali, ma devono essere parte integrante del progetto con la persona.
- Soddisfare i criteri generali di accesso all'economica (ISEE pari o inferiore a € 7.000). Se la situazione reddituale al momento della presentazione della domanda è diversa da quella visibile sull'ISEE (migliorativa o peggiorativa), dovrà presentare ISEE corrente.
- I progetti vanno presentati allegando preventivi di spesa e/o bollette a giustificazione dell'importo richiesto.
- Successiva rendicontazione da parte dei beneficiari del contributo relativa all'importo ricevuto. La mancata presentazione delle ricevute è motivo di esclusione dai contributi successivi.
- Tutti i progetti sono erogabili all'interno di una valutazione professionale dell'operatore all'interno di un processo di aiuto/presa in carico complessiva.
- Il contributo non può essere richiesto per spese già sostenute o sostenibili con aiuti provenienti da altri Enti (Comuni, Regioni, Scuola, Ministero, etc...)
- I contributi sono cumulabili e possono essere tra loro combinabili entro un massimale definito di € 2.000, ma ciascuno ha un massimale annuo come da schema sottostante, sia per coloro che hanno i requisiti di accesso al Contributo Reddito di Mantenimento del Consorzio, sia per coloro che non hanno i requisiti.
- Il contributo a Progetto non può essere superiore agli importi dei depositi bancari/postali complessivi del nucleo.



AMBITO	TIPO DI PRESTAZIONE	IMPORTO	DURATA/RIPETIBILITA'	REQUISITI ULTERIORI
<b>Trasporti/mobilità</b> (codice A1.16)	Abbonamento per i mezzi pubblici (studenti, lavoratori under 18aa)	<b>Max € 500/ anno</b>	- in una o più rate (ripetibile più anni consecutivi)	NUCLEO CON MINORI  DOCUMENTI DA ALLEGARE: - preventivo di spesa
	Assicurazione RCA di autoveicoli, riparazioni, vulture ed acquisto di automezzi,etc...	<b>Max € 2.000/anno</b>	- in una o più rate (ripetibile più anni consecutivi)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - cilindrata come RdC - estratto conto - preventivo di spesa  PROGETTO CONGIUNTO CON IL VOLONTARIATO (o con l'operatore che ne verificherà il rispetto degli impegni)
	Iscrizione scuola guida per conseguimento patente di guida, patentini, etc... (finalizzati alla ricerca del lavoro)	<b>Max € 800/ anno</b>	- non ripetibile (una tantum)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - estratto conto - preventivo di spesa  PROGETTO CONGIUNTO CON IL VOLONTARIATO (o con l'operatore che ne verificherà il rispetto degli impegni)
<b>Sport e Tempo libero</b> (codice A1.09)	Spese legate all'iscrizione e/o frequenza ad attività sportive	<b>Max € 500/ anno</b>	- in una o più rate (ripetibile più anni consecutivi)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - preventivo di spesa  PER MINORI solo se non finanziato il Progetto Sportinsieme

<b>Cura e Conciliazione</b> (codice A1.08)	Contributi per baby sitter, baby parking,	<b>Max € 2000/ anno</b>	- in una o più rate (ripetibile più anni consecutivi)	<p>NUCLEO CON MINORI/MONOGENITORIALE</p> <p>DOCUMENTI DA ALLEGARE: - libretto famiglia</p> <p>Potrebbe essere rendicontato nel FP</p>
<b>Salute</b> (codice A1.10)	Spese per cure dentarie o particolari esigenze sanitarie, ecc.	<b>Max € 2.000/ anno</b>	- in una o più rate - non ripetibile per due anni consecutivi	<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE: - estratto conto - preventivo di spesa</p> <p>PROGETTO CONGIUNTO CON IL VOLONTARIATO (o con l'operatore che ne verificherà il rispetto degli impegni)</p>
<b>Scuola/formazione</b> (codice A1.09)	Divise, abbigliamento e materiali specifici per la scuola o per corsi di formazione professionale, gite scolastiche	<b>Max € 500/ anno</b>	- in una o più rate - ripetibile più anni consecutivi	<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE: - preventivo di spesa</p>
	Spese per corsi di formazione professionale ed acquisto di relativi materiali	<b>Max € 2.000/ anno</b>	- in una o più rate - non ripetibile per due anni consecutivi	<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE: - preventivo di spesa</p> <p>PROGETTO CONGIUNTO CON IL VOLONTARIATO (o con l'operatore che ne verificherà il rispetto degli impegni)</p>
<b>Lavoro</b> (codice A1.18)	Spese per l'acquisto di materiali finalizzati ad attività lavorative	<b>Max € 2.000/ anno</b>	- in una o più rate - non ripetibile per due anni consecutivi	<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE: - estratto conto - preventivo di spesa</p>

<b>Casa</b> (codice A1.05)	Spese di deposito cauzionale, commissioni per le agenzie immobiliari, spese di allacciamento delle utenze domestiche, spese per il trasloco, lavori di manutenzione, etc	<b>Max € 2.000/ anno</b>	- non ripetibile (una tantum)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - - contratto preliminare - - estratto conto  L'importo viene versato all'agenzia immobiliare o al padrone di casa							
	Morosità incolpevole rispetto al pagamento del canone di locazione o ingenti arretrati di spese condominiali che possono portare ad una situazione di sfratto e/o di decadenza dall'assegnazione di un alloggio	<b>Max € 2.000/ anno</b>	-non ripetibile (una tantum)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - estratto conto - documenti comprovanti la morosità  E' necessario stipulare un piano di rientro con la persona.  L'importo per sanare la morosità deve garantire la possibilità per la persona di riprendere il pagamento del canone di affitto in completa autonomia.							
	Morosità incolpevole in merito a pagamento delle utenze domestiche tali da poter comportare un'interruzione delle forniture stesse	<b>Max € 2.000/ anno</b>	- non ripetibile (una tantum)	DOCUMENTI DA ALLEGARE: - estratto conto - bollette insolte e/o solleciti di pagamento							
	Spese relative all'abitazione, quali ad esempio spese condominiali, rate del riscaldamento, utenze domestiche, mensilità di affitto arretrate.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Valore ISEE</th> <th style="text-align: center;">Importo massimo erogabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">€ 0 – 3.000,00€</td> <td style="text-align: center;">€ 900,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">€ 3.00,01 – 5.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">€ 600,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">€ 5.000,01– 7.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">€ 400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valore ISEE	Importo massimo erogabile	€ 0 – 3.000,00€	€ 900,00	€ 3.00,01 – 5.000,00 €	€ 600,00	€ 5.000,01– 7.000,00 €	€ 400,00	- ripetibile ogni anno
Valore ISEE	Importo massimo erogabile										
€ 0 – 3.000,00€	€ 900,00										
€ 3.00,01 – 5.000,00 €	€ 600,00										
€ 5.000,01– 7.000,00 €	€ 400,00										

	Emergenza abitativa	<b>Max € 2.000 / anno</b>	- durata 6 mesi	DOCUMENTI DA ALLEGARE: <ul style="list-style-type: none"><li>- estratto conto</li><li>- provvedimento di tutela</li><li>- relazione Servizio Specialistico</li><li>- contratto con la persona</li></ul>
--	---------------------	---------------------------	-----------------	---